



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 11 febbraio 2019

Corso Praticanti

**L'attestatore e le attestazioni nelle
procedure concorsuali**

ATTESTAZIONI E L.F.

- Art. 67 comma 2 lettera d) – piani di risanamento attestati
- Art. 124 comma 3 – concordato fallimentare
- Art. 160 comma 2 – concordato preventivo con falcidia a privilegi
- Art. 161 comma 3 – concordato preventivo
- Art. 163 commi 6 e 7 – proposte concorrenti
- Art. 182 bis comma 1 – accordi di ristrutturazione dei debiti

ATTESTAZIONI E L.F.

- Art. 182 ter comma 1 – transazione fiscale
- Art. 182 quinquies comma 1 – finanziamenti prededucibili in pendenza di concordato
- Art. 182 quinquies comma 5 – pagamento creditori strategici in pendenza di concordato
- Art. 182 septies comma 5 – convenzione in moratoria
- Art. 186 bis comma 2 lettera b – concordato in continuità

ATTESTAZIONI E NUOVO CODICE DELLA CRISI ED INSOLVENZA

- Art. 60 comma 3 - Piani di risanamento attestati
- Art. 61 comma 4 - Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Art. 61 commi 1 e 2 – Rinnovo di attestazioni
- Art. 66 comma 2 lettera d) – Convenzione in moratoria
- Art. 67 comma 1 - Trattamento crediti tributari e previdenziali
- Art. 92 comma 2 – Piano di concordato

ATTESTAZIONI E NUOVO CODICE DELLA CRISI ED INSOLVENZA

- Art. 93 comma 2 – Transazione fiscale
- Art. 95 comma 4 – Proposte concorrenti
- Art. 100 comma 4 – Disposizioni speciali
- Art. 104 comma 2 – Finanziamenti prededucibili
- Art. 105 comma 1 – Pagamento debiti pregressi
- Art. 245 comma 4 – Concordato liquidatorio
giudiziale

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

6 giugno 2014

A cura di:

- AIDEA, Accademia Italiana Di Economia Aziendale
- IRDCEC, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ANDAF, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
- APRI, Associazione Professionisti Risanamento Imprese
- OCRI, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese

Il documento recepisce anche le osservazioni presentate dall'Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 1. PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE
 - 1.1. Il lavoro dell'“Attestatore”
 - 1.2. L'esigenza dei Principi
 - 1.3. La finalità dei Principi
 - 1.4. I destinatari
 - 1.5. I principi e le responsabilità
 - 1.6. I riferimenti ad altri standard
 - 1.7. La portata e i limiti naturali dell'attestazione
 - 1.8. I casi particolari
 - 1.9. La struttura del documento
 - 1.10 Utilizzo delle indicazioni

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 2. NOMINA E ACCETTAZIONE
 - 2.1. La nomina
 - 2.2. L'accettazione
 - 2.3. I requisiti professionali
 - 2.4. Le responsabilità dell'Attestatore: eventuali limitazioni
 - 2.5. L'indipendenza
 - 2.6. Il compenso per l'attestazione
 - 2.7. I casi particolari
- 3. PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE
 - 3.1. La verifica della documentazione componente il Piano
 - 3.2. Esame della documentazione con gli organi sociali

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 4. VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI
- 4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati
- 4.2. Il concetto di veridicità
- 4.3. Il perimetro delle verifica sulla veridicità
- 4.4. La base informativa di partenza
- 4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità
- 4.6. L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità
- 4.7. La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili
- 4.8. Le verifiche sulle attività potenziali e sulle passività potenziali indicate nel Piano.
- 4.9. La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 5. DIAGNOSI DELLO STATO DI CRISI
 - 5.1 La diagnosi dello stato di crisi
 - 5.2 Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale
 - 5.3 Gli strumenti di diagnosi
- 6. VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO
 - 6.1. La valutazione delle ipotesi strategiche
 - 6.2. La valutazione della strategia di risanamento
 - 6.3. La valutazione del programma di azione (action plan)
 - 6.4. La verifica delle ipotesi economico-finanziarie
 - 6.5. La verifica dei dati di Piano
 - 6.6. L'analisi di sensitività e stress test
 - 6.7. Il giudizio di fattibilità degli organi sociali

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 7. LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI
 - 7.1. I casi obbligatori
 - 7.2. Il rinvio alla perizia estimativa ex art. 160, secondo comma, l.f.
 - 7.3. Il concordato con continuità aziendale
- 8. RELAZIONE DI ATTESTAZIONE
 - 8.1. La parte introduttiva della relazione
 - 8.2. La parte centrale della relazione: analisi del Piano
 - 8.3. La parte finale della relazione: il giudizio finale dell'Attestatore sul Piano
 - 8.4. La documentazione del lavoro di attestazione di veridicità dei dati aziendali
 - 8.5. La documentazione di supporto all'attività di verifica della fattibilità del Piano

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 9. ATTIVITÀ SUCCESSIVE
 - 9.1 L'esecuzione e il monitoraggio del Piano
 - 9.2 Le modifiche del Piano (e della Proposta) e nuova attestazione
- 10. RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE
 - 10.1. La responsabilità civile dell'Attestatore: cenni
 - 10.2. La responsabilità penale dell'Attestatore: cenni
- Allegato 1. PROCEDURE DI VERIFICA SU ALCUNE POSTE PATRIMONIALI DELLA BASE DATI CONTABILE.
- Allegato 2. ATTESTAZIONI SPECIALI DI CUI AGLI ARTT. 182 QUINQUIES E 186 BIS l.f. (cenni)

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

2.5. L'indipendenza

2.5.1. L'Attestatore, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. deve essere indipendente rispetto al debitore ed ai terzi interessati all'operazione di risanamento, ed è tenuto a dichiarare:

- di non essere legato al debitore (o a chi lo incarica) e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;
- di non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (o di chi lo incarica) ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo del debitore (o di chi lo incarica) .

2.5.2. L'indipendenza dell'Attestatore deve permanere sino alla conclusione dell'incarico.

2.5.3. La partecipazione dell'Attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti e/o i creditori non ne pregiudica l'indipendenza a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o della soluzione di composizione della crisi identificate dal debitore.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

3.1. La verifica della documentazione componente il piano

3.1.1. L'Attestatore deve espressamente formulare un giudizio sulla completezza e sulla adeguatezza formale del piano.

3.1.2. L'Attestatore deve assicurarsi che il piano consista in un documento scritto e completo di indice. Tabelle, immagini o slide non sostituiscono il piano ma ne costituiscono una integrazione. Le pagine del documento devono essere numerate progressivamente e firmate.

3.1.3. L'Attestatore deve verificare che il piano risponda ai generali requisiti di chiarezza e comparabilità previsti normativamente per l'informativa di bilancio. Il piano deve presentare un grado di dettaglio tale da consentire all'Attestatore le verifiche di coerenza storica (track record) e con la situazione di fatto delle sue grandezze fondamentali.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati

La relazione di attestazione deve contenere un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali. L'Attestatore deve sempre considerare che tale accertamento è strumentale al giudizio di fattibilità del piano e di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria, nel senso che una base dati non veritiera rende inattendibile il piano costruito su di essa e impedisce nella sostanza il giudizio sulla fattibilità di quest'ultimo.

4.2. Il concetto di veridicità

4.2.1. L'espressione "veridicità" utilizzata nella Legge Fallimentare non può essere intesa nel senso di "verità oggettiva", quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell'informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un'informazione attendibile e imparziale .

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

4.3. Il perimetro delle verifica sulla veridicità

4.3.1. L'Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il proprio perimetro di controllo alla base dati contabile, su cui si fondano le previsioni del piano.

4.3.2. L'Attestatore deve verificare che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano i dati di partenza del piano (d'ora in avanti "base dati contabile") siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, entro la quale sarà desumibile la più recente rappresentazione degli elementi del patrimonio aziendale. La verifica delle componenti di conto economico appare necessaria solo nei casi in cui i dati reddituali consuntivi costituiscano un elemento fondamentale posto alla base delle proiezioni di piano (certamente necessarie per un piano in continuità).

4.3.4. Ancorché l'esame dei dati relativi ad esercizi precedenti possa essere opportuno al fine della valutazione dell'attendibilità dei dati di partenza, l'Attestatore non deve esprimere un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

4.3.5. La pianificazione e lo svolgimento dell'attività di verifica devono essere sempre finalizzati alla rilevazione del rischio di errori significativi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche. Ne deriva che l'attività di verifica della base dati contabile è diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell'azienda, del suo assetto amministrativo contabile e dell'ambiente di controllo. E' proprio con riferimento a quest'ultimo che va affrontato e risolto il dilemma tra la scelta di una verifica diretta dei dati (anche se solo su base campionaria) e una verifica di processo, in particolare, dei processi che sovrintendono alla rilevazione dei dati (quale è, ad esempio, l'approccio richiesto dalla L. 262/05 per la governance finanziaria).

4.3.6. Le procedure da svolgere non costituiscono una revisione contabile completa, o una revisione limitata in accordo con gli statuiti principi di revisione e, di conseguenza, non comportano l'espressione di un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale emergente dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano. Le procedure di revisione che l'Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla base dati contabile del piano sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del piano nel suo insieme. Non essendo, tuttavia, esse applicabili in toto, il richiamo ai principi di revisione nazionali ed internazionali deve essere inteso come riferimento a "tecniche di revisione" da impiegarsi come strumenti metodologici e ispiratori del lavoro di attestazione.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

4.4. La base informativa di partenza

- 4.4.1 Quale base informativa di partenza, l'Attestatore deve verificare che il Piano e l'ulteriore documentazione fornitagli consentano una chiara descrizione delle caratteristiche dell'azienda. In particolare, l'Attestatore può richiedere, a titolo esemplificativo, adeguate informazioni riguardanti:
- a. la forma giuridica dell'impresa, eventuali trasformazioni ed altre operazioni societarie straordinarie verificatesi negli ultimi anni;
 - b. la compagine societaria attuale e gli avvicendamenti più significativi avvenuti nel corso degli ultimi anni;
 - c. la configurazione del gruppo al quale la società, eventualmente, appartiene e i principali rapporti tra le società del gruppo;
 - d. l'organizzazione attuale e quella più recente, qualora significativamente diversa, con particolare riferimento agli organi amministrativi e di controllo, al management ecc.;
 - e. le sedi nelle quali viene svolta l'attività;
 - f. i fatti rilevanti che possono aver condizionato la vita dell'impresa, in particolare negli ultimi anni;
 - g. I bilanci degli ultimi tre esercizi e, se esistenti, delle controllate e controllante.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 4.4.2. Soprattutto nel caso di piani in continuità, l'Attestatore deve verificare che il Piano e/o la documentazione esaminata contengano gli elementi in grado di fornire una descrizione del contesto in cui l'impresa opera. A titolo esemplificativo, è utile verificare la presenza di adeguate informazioni riguardanti:
- l'attività svolta, ovvero i prodotti realizzati e/o i servizi erogati, con particolare riferimento a quelli protetti da marchi e altri diritti sulle opere di ingegno e invenzioni industriali;
 - il posizionamento sul mercato dei prodotti realizzati e/o dei servizi erogati e la fase alla quale è riconducibile il loro ciclo di vita (introduzione, crescita, maturità, declino);
 - il settore e il mercato in cui l'impresa opera, con particolare riguardo al posizionamento dei propri prodotti/servizi rispetto a quello dei concorrenti e agli elementi distintivi aziendali;
 - il modello di business adottato, la tecnologia impiegata nello svolgimento del processo produttivo, le barriere di ingresso esistenti, la capacità produttiva attuale e quella utilizzata, le eventuali certificazioni di prodotto e di sistemi di qualità aziendale;
 - i canali di approvvigionamento dei principali fornitori, le dinamiche di contrattazione e di definizione del prezzo di acquisto con gli stessi;
 - i principali clienti, nonché la loro localizzazione.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 4.5 La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità
- 4.5.1. L'Attestatore deve valutare attentamente il rischio di errori significativi nella base dati contabile, al fine di impostare correttamente le proprie procedure di verifica.
- 4.5.2. I rischi nell'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali possono essere suddivisi in tre categorie:
 - i. rischio inerente al controllo (c.d. control risk), ovvero la possibile inefficacia dei sistemi di controllo atti ad individuare tempestivamente e a rimuovere gli errori significativi. La valutazione dell'affidabilità dei sistemi di controllo interno dipende dall'ambiente di controllo dell'impresa. Dall'esito di tale valutazione potranno dipendere l'ampiezza e l'intensità dei controlli sui dati aziendali svolti dall'Attestatore;
 - ii. rischio intrinseco (c.d. inherent risk) ovvero il rischio che, a prescindere dall'affidabilità (ed efficacia) dei sistemi di controllo interno, i valori rappresentati nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria oggetto di analisi presentino significative alterazioni a loro volta dovute a situazioni oggettive oppure a scelte soggettive del management. Fattori rilevanti nella valutazione del rischio intrinseco presenti nelle situazioni contabili dell'impresa sono: la natura dei prodotti e dei servizi venduti; la natura dell'attività e delle operazioni commerciali; il funzionamento del sistema informativo; l'accesso generale alle funzioni di elaborazione, agli archivi di dati ed ai programmi;
 - iii. rischio di individuazione (c.d. detection risk), ossia il rischio che le procedure di verifica non evidenzino un errore significativo, individualmente considerato o aggregato ad altre inesattezze o errori presenti nel saldo di un conto o in una classe di operazioni.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 4.5.4 L'Attestatore deve individuare i conti significativi nell'ambito della base dati contabile del Piano e determinare la strategia di revisione che intende adottare per ciascuno (ossia un approccio basato sui controlli o un approccio di sostanza). L'identificazione delle voci della base dati contabile del Piano da assoggettare a procedure di revisione di validità, nonché la natura e l'ampiezza di tali procedure, sono il risultato dell'attività sopra descritta. L'attestatore descrive nella relazione le ragioni delle scelte effettuate.
- 4.5.5. Per individuare e valutare i rischi significativi, l'Attestatore deve verificare i controlli previsti dall'impresa e accertare se essi siano stati appropriatamente attuati.
- 4.5.6. Le procedure di verifica della base dati contabili devono soddisfare gli obiettivi di controllo, i quali assumono rilevanza diversa a seconda di come i singoli elementi patrimoniali, reddituali e finanziari siano riflessi nel Piano. Lo sviluppo del Piano può, infatti, comportare la rilevazione, la cancellazione, nonché la diversa valutazione di poste sia attive che passive della Base dati contabile prevalendo i valori di presumibile realizzo e/o estinzione rispetto ai valori contabili.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 4.5.7. I saldi patrimoniali ed economici significativi della base dati contabile devono essere verificati con riguardo alle seguenti categorie di asserzioni (Principio di Revisione 500):
- a. Esistenza: un'attività o una passività esistono ad una certa data.
 - b. Diritti ed obblighi: un'attività o una passività sono di pertinenza dell'azienda ad una certa data.
 - c. Manifestazione: un'operazione (o un evento) di pertinenza dell'azienda ha avuto luogo nel periodo di riferimento.
 - d. Completezza: non vi sono operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un'adeguata informazione.
 - e. Valutazione: le attività o le passività sono contabilizzate a valori appropriati.
 - f. Misurazione: le operazioni sono correttamente contabilizzate ed i costi ed i ricavi sono imputati per competenza.
 - g. Presentazione e Informativa: una voce o un'operazione sono evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa nella circostanza.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 4.5.9 L'Attestatore non deve verificare la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi. La suddivisione in classi rappresenta la proposta ai creditori sulla quale l'Attestatore non è chiamato ad esprimersi e la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi rientra nei compiti del Tribunale cui compete il giudizio sulla fattibilità giuridica della proposta.
- 4.5.10 L'Attestatore non deve modificare il Piano predisposto dall'azienda, essendo chiamato a verificare la veridicità dei dati e la sua fattibilità/attuabilità (si veda infra par 4.6.4). Egli deve, però, segnalare eventuali errori rilevanti che possano comportare una successiva modifica del Piano da parte degli organi sociali preposti.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 4.6. L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità
 - 4.6.1. L'Attestatore deve verificare la possibilità e le modalità di utilizzo di documenti e informazioni derivanti dal sistema di internal audit o da altri revisori (p.es. il revisore legale), tenendo in considerazione le criticità derivanti dai tempi per il rilascio dell'attestazione. L'accesso alle verifiche predisposte da altri revisori (test di conformità, test sostanziali) permette in linea di principio di comprimere i tempi dei controlli della base dati contabile. I ristretti tempi a disposizione dell'Attestatore, ma anche dell'azienda nella materiale elaborazione del piano, rappresentano, infatti, una significativa criticità.
 - 4.6.4. In presenza di utilizzo da parte dell'Attestatore dei dati derivanti dal lavoro di revisione interna, in capo allo stesso Attestatore permane la responsabilità del proprio giudizio.
 - 4.6.5. Pur considerata la diversa finalità tra l'attività di revisione legale e il lavoro di verifica della base dati contabile da parte dell'Attestatore, la collaborazione con i revisori legali è auspicabile nell'interesse dell'azienda per consentire un più celere svolgimento dell'attività di verifica. Ciò vale in particolare per alcune procedure, quali la riconciliazione dei conti bancari, le verifiche su clienti e fornitori o le analisi sul magazzino che richiedono, di norma, tempi abbastanza lunghi.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

4.8. Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie

4.8.2 L'Attestatore non deve:

- modificare il piano (si veda supra paragrafo 4.5.10), ma verificare se il piano proposto dal debitore sia fattibile;
- verificare se quello proposto dal debitore sia il migliore piano possibile.

4.8.3 L'Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili. Fa eccezione il solo caso del concordato in continuità diretta previsto dall'art. 186-bis l.f.

4.8.4 L'Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono all'eventuale sussistenza di "atti in frode" di cui all'art. 173 l.f.. Il tema, pur certamente rilevante nell'economia di una proposta di soluzione della crisi, non è significativo rispetto all'oggetto delle valutazioni dell'Attestatore, che riguardano esclusivamente la fattibilità del Piano come proposto dal debitore.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

4.9. La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali

- 4.9.1 L'Attestatore non è tenuto a esprimere giudizi circa l'esperimentabilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, salvo che le stesse non siano esplicitamente previste o menzionate nel Piano. La legge fallimentare, infatti:
- a. chiede all'Attestatore esclusivamente il giudizio sulla veridicità della base dati del piano e sulla fattibilità del piano.
 - b. non chiede all'Attestatore di esprimersi sulle vicende passate dell'azienda o di svolgere la differente attività di ricerca frodi, né attribuisce all'Attestatore i pieni poteri di indagine a tale fine necessari.
- 4.9.2 Non è compito dell'Attestatore, ma del Commissario giudiziale, individuare e/o prevenire atti distrattivi o depauperativi del patrimonio del debitore.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

5.1. La diagnosi dello stato di crisi

- 5.1.1. In presenza di uno degli istituti previsti dalla legge fallimentare, sia che esso preveda l'elaborazione di un Piano in continuità o di un piano liquidatorio, l'Attestatore deve verificare che tale documento abbia correttamente individuato le cause della crisi al fine di appurare se e in quale misura le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che hanno provocato la crisi stessa. Al di là della finalità, sia essa liquidatoria o di continuità, l'indicazione delle cause di crisi rileva ai fini della comprensione e dell'analisi dei dati aziendali.
- 5.1.2. La diagnosi dello stato di crisi compete al debitore e all'eventuale advisor responsabile dell'elaborazione del Piano. L'Attestatore, deve verificare che le cause e lo stato della crisi siano correttamente individuati per potersi esprimere sulla fattibilità del Piano.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 5.2. Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale.
- 5.2.1. Nei piani in continuità deve essere valutata la gravità delle cause della crisi. La crisi d'impresa si manifesta con uno squilibrio economico, finanziario e patrimoniale tale da comprometterne l'assetto gestionale ed organizzativo.
- 5.2.3. L'Attestatore verifica se il Piano in continuità sia ragionevolmente in grado di rimuovere le cause della crisi permettendo il superamento della stessa. Una corretta individuazione delle cause della crisi consente di definire il tipo di intervento da compiere.
- In base all'origine della crisi si distinguono due tipi di soluzioni: interventi operativi e interventi strategici. I primi sono consigliabili quando la crisi dipende da fattori interni all'azienda, come la inadeguatezza del management, del controllo finanziario e della gestione della liquidità. Gli interventi di natura operativa, finalizzati ad ottenere risultati nel breve termine, cercano di ricondurre l'azienda ad una situazione di equilibrio economico-finanziario. Gli interventi strategici, invece, sono necessari quando la crisi è causata da fattori esterni ascrivibili, ad esempio, alla diminuzione della domanda in ragione della maturità del prodotto, all'attività dei concorrenti, nonché a eventi di natura straordinaria come calamità naturali o accadimenti con forte impatto sull'attività delle aziende e sull'intera economia. Gli interventi di tipo strategico si focalizzano in genere sul core business aziendale, cercando di separare le aree strategiche profittevoli da quelle economicamente non vantaggiose che saranno le prime ad essere

dismesse.



Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

5.3. Gli strumenti di diagnosi

- 5.3.1. L'Attestatore valuta se vi sia stata, nella redazione del Piano, un'adeguata disamina dei principali indicatori economici e finanziari che consentono di individuare le cause dell'insorgenza del declino e della crisi e il loro livello di gravità. La comprensione dello stato di crisi e, soprattutto, delle cause che lo hanno prodotto, deve tener conto di informazioni sia qualitative che quantitative.
- 5.3.2. L'analisi quantitativa consente di stabilire quando la capacità dell'impresa di generare nel tempo flussi di cassa positivi abbia iniziato ad arrestarsi, con contestuale disequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria. Le informazioni, di carattere economico-finanziario, reperite nei bilanci, unite ad un'analisi di tipo qualitativo sulla struttura e sull'organizzazione aziendale, hanno un peso determinante nella valutazione dello stato di crisi
- 5.3.3. L'esame degli indici di bilancio di redditività, liquidità, efficienza e solidità, permette di evidenziare gli effetti della crisi su fenomeni di natura reddituale, finanziaria (insufficiente generazione di cassa), e patrimoniale. Questa analisi aiuta l'Attestatore nella valutazione del percorso che l'azienda intende intraprendere valutando se lo stesso conduca al risanamento. E' utile che l'Attestatore imponga un confronto nel tempo degli indici della stessa azienda calcolati su differenti esercizi e, ove possibile, nello spazio individuando gli indici di bilancio dei principali concorrenti.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

6. LA VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

6.1 Valutazione delle ipotesi strategiche

- 6.1.1. L'Attestatore deve verificare che le principali ipotesi che il management pone a fondamento della strategia di risanamento siano evidenziate esplicitamente - meglio se in una parte specifica - nel Piano e riguardino:
- i) per il proseguimento della gestione aziendale, l'evoluzione prevista del mercato di riferimento dei prodotti/servizi e l'evoluzione prevista dei rapporti con il contesto competitivo (clienti, fornitori, concorrenti, aziende partner);
 - ii) per la dismissione di significativi elementi del patrimonio, l'interesse di potenziali acquirenti (se individuati) o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi con criteri di liquidazione.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 6.1.2. L'Attestatore valuta la fondatezza delle ipotesi alla base del Piano, descrivendo nella sua relazione il convincimento maturato e le sue ragioni. La verifica di fattibilità poggia sulla coerenza delle ipotesi con la situazione di fatto, intesa come: coerenza storica, coerenza con le operazioni correnti, con l'assetto organizzativo e la capacità produttiva (in termini qualitativi) e, quando le dimensioni dell'impresa lo rendano opportuno, con le attese macroeconomiche.
- 6.1.3. L'Attestatore verifica che tra le ipotesi sia presente, se significativa, la stima della evoluzione della domanda di mercato per i principali prodotti/servizi dell'azienda e dei relativi prezzi di riferimento.
- 6.1.4. Tra le ipotesi strategiche l'Attestatore controlla anche l'evoluzione prevista dei rapporti con i principali ed attuali clienti, fornitori ed aziende partner, in termini di reazioni alla situazione di crisi aziendale e di possibilità di recupero/miglioramento dei rapporti commerciali. L'Attestatore deve accertare che nella descrizione delle ipotesi strategiche il management rappresenti le tendenze recenti e le possibili dinamiche future caratterizzanti il settore.
- 6.1.6. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi sull'evoluzione stimata delle variabili strategiche di cui al paragrafo 6.1 abbiano una proiezione temporale in linea con la durata del Piano.
- 6.1.7. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi siano tra loro coerenti.
- 6.1.8. L'Attestatore deve valutare attentamente quanto le ipotesi siano basate su informazioni che provengono da fonti attendibili.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 6.2. La Valutazione della strategia di risanamento
 - 6.2.1. L'Attestatore deve verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi e che sia rivolta a superare i fattori di crisi evidenziati nel Piano.
 - 6.2.2. Un intervento di tipo solo finanziario, tramite ricorso a nuova finanza, senza modifiche dell'assetto produttivo, commerciale e competitivo generalmente non integra gli estremi di una strategia di risanamento. Situazioni di crisi finanziaria sono di solito l'espressione finale di deterioramenti del rapporto tra costi e ricavi operativi ed è a livello di quest'ultimi che l'Attestatore deve principalmente valutare l'adeguatezza della strategia di risanamento. A tale scopo, nel vagliare la strategia di risanamento, è utile che l'Attestatore focalizzi la propria analisi sui fattori che si prevede determinino miglioramenti delle marginalità operative.
 - 6.2.3. L'Attestatore deve verificare quali siano le condizioni necessarie, per tempi richiesti e risorse coinvolte, perché si possa implementare la strategia di risanamento. Ad esempio, la stipula di un essenziale accordo commerciale con un partner, contemplata dalla strategia, può essere una opzione esperibile solo entro un determinato periodo, trascorso il quale può rivelarsi inadeguata allo scopo. L'Attestatore deve, pertanto, accertarsi se per tale periodo le altre condizioni esistenti nel Piano possano essere ragionevolmente verificate (ad esempio, l'avvenuta dismissione di certi asset o la necessaria acquisizione di nuova finanza).

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

6.3 La valutazione del programma di intervento (action plan)

6.3.1. L'Attestatore deve verificare se il piano sia tradotto in un programma di intervento che evidenzi sinteticamente le azioni previste e i tempi di realizzo delle stesse.

6.3.3. L'Attestatore verifica se nel Piano sia presente un'adeguata descrizione del programma di intervento (action plan). In particolare l'Attestatore analizza l'esplicitazione delle azioni che il management intende porre in essere, partendo dalla situazione iniziale e fino al momento in cui si potranno considerare raggiunti gli obiettivi del Piano. L'Attestatore, ad esempio, verifica la presenza di un adeguato sviluppo dei seguenti punti:

- l'insieme di azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche;
- la descrizione degli investimenti che saranno realizzati;
- l'impatto organizzativo delle singole azioni in termini di business model, struttura manageriale, organico aziendale, aree geografiche da coprire, canali distributivi e struttura commerciale;
- gli eventuali interventi sul portafoglio prodotti/servizi/brand offerti alla clientela;
- le azioni con le quali si intende realizzare un eventuale mutamento del target di clientela da servire;
- le condizioni/vincoli che possono influenzare la realizzabilità delle azioni.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 6.4 La verifica delle ipotesi economico-finanziarie
 - 6.4.1. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi afferenti alle grandezze economiche e finanziarie del Piano siano compatibili con le ipotesi strategiche formulate.
 - 6.4.2. Il Piano si fonda su una pluralità di ipotesi strategiche che presentano i caratteri delineati nel paragrafo 6.1 e che attengono, a titolo esemplificativo, alla dinamica della domanda, all'evoluzione della tecnologia, al comportamento dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori. Lo sviluppo economico-finanziario del Piano rappresenta l'esplicitazione in termini di flussi economici e finanziari delle strategie che l'impresa intende realizzare. Vi è, dunque, un nesso causale diretto tra strategie e risultati economico-finanziari evidenziati nel Piano.
 - 6.4.3. Le ipotesi alla base delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono manifestare evidenze in termini di coerenza interna. Nel caso vi siano ipotesi caratterizzate da scostamenti rispetto agli ultimi dati consuntivi, l'Attestatore deve verificare la sussistenza di fattori di discontinuità che possano giustificare le accennate deviazioni. A titolo esemplificativo la penetrazione in nuovi mercati potrebbe giustificare un tasso di crescita superiore dei ricavi.
 - 6.4.4. Le ipotesi a fondamento delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono manifestare evidenze in termini di coerenza esterna. Le ipotesi riguardanti le grandezze economiche e finanziarie devono trovare riscontro in fonti esterne sufficientemente attendibili (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche accademiche, note società di ricerca e di consulenza). In mancanza di elementi di riscontro sufficientemente attendibili, l'Attestatore matura un proprio convincimento circa l'evoluzione delle principali variabili ambientali, quali la dinamica prospettica del contesto competitivo e della domanda di mercato anche in funzione delle informazioni fornite dal management e dai consulenti dell'impresa. L'opinione di esperti indipendenti con cognizione approfondita del mercato di riferimento può costituire un elemento di supporto rilevante.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 6.5 La verifica dello sviluppo dei dati del Piano
- 6.5.1. Mentre la verifica sulla veridicità dei dati aziendali ha come oggetto dati consuntivi, la verifica dei dati di Piano richiede all'Attestatore un'indagine su dati previsionali che, per loro natura, presentano vari gradi d'incertezza sul loro concreto avverarsi.
- 6.5.2. La verifica della ragionevolezza dei dati prospettici è supportata dal principio ISAE 3400 "The Examination of Prospective Financial Information" emesso dall'IFAC , che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra "forecasts" e "projections". Nel significato loro attribuito dal principio ISAE 3400, il termine "forecast" può essere tradotto con "previsione" mentre il termine "projection" può essere tradotto con "proiezione" o "previsione ipotetica". In particolare, per "previsione" si intende un dato relativo a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno o ad azioni che il management medesimo intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati. Più in generale, il principio ISAE 3400 individua la "previsione" come un dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili. Le "proiezioni" sono, invece, dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri e ad azioni del management che non necessariamente si verificheranno.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 6.5.9. Il professionista, non potrà, invece, formulare alcun giudizio su dati prospettici fondati su ipotesi soggettive del management, se prive di qualsivoglia supporto logico e che, pertanto, dovranno essere rifiutate.
- 6.5.10. Elemento fondamentale del processo di pianificazione è costituito dalla definizione dell'arco temporale coperto dal Piano, che rileva in particolar modo nelle soluzioni orientate verso la continuità.
- 6.5.11. L'arco temporale oggetto di considerazione deve pertanto attestarsi a data non anteriore al momento in cui, in base al Piano, è previsto che siano soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) ovvero nel caso di prosecuzione di contratti pubblici, siano ripristinate condizioni che consentano un regolare adempimento degli stessi.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

6.6. Analisi di sensitività e stress test

- 6.6.1. E' di particolare importanza che l'Attestatore riceva tutte le informazioni che gli permettano di chiarire quali siano gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi sui risultati previsti nel piano.
- 6.6.2. L'Attestatore analizza l'articolazione delle principali ipotesi poste a fondamento della strategia di risanamento, in modo da valutare come l'effettivo risanamento sia legato al verificarsi di ciascun assunto.
- 6.6.3. Mediante l'analisi di sensitività l'Attestatore verifica gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi alla base del Piano. Le analisi di sensitività si estrinsecano nello stimare come si modifichino i valori del Piano al verificarsi di variazioni nelle ipotesi di fondo (what-if analysis), al fine di comprendere se il Piano conservi o meno la propria tenuta prospettica sotto il profilo sia della sostenibilità economico-finanziaria. L'analisi assume particolare rilevanza anche sotto il profilo della "bancabilità" con particolare riferimento al rispetto dei covenants di solito presenti negli accordi di ristrutturazione.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 6.6.6. L'Attestatore effettua una ricognizione delle variabili critiche (competitive e gestionali) che più sono in grado di esercitare un influsso sulla creazione di valore, sull'equilibrio finanziario e sul risanamento della posizione debitoria. Se per alcune simulazioni l'Attestatore crede che alcuni dati non contenuti nel piano siano particolarmente significativi, ne fa richiesta al management.
- 6.6.7. L'analisi di sensitività può essere volta a stimare l'impatto del peggioramento di alcune condizioni insite nel Piano in termini di allungamento dei termini previsti per il rispetto di impegni indicati nel Piano quali il rispetto dei covenants su singole posizioni. L'Attestatore deve valutare se questo slittamento temporale rischi di rendere vulnerabile la tenuta del Piano.
- 6.6.8. Laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, ecc.), l'analisi di sensitività riguarda prevalentemente i tempi e i valori connessi al verificarsi delle ipotesi di vendita dei beni.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

6.7 Il giudizio di fattibilità

6.7.1 Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.

6.7.2 La qualità del giudizio di attestazione non può essere valutata negativamente ex post a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Infatti, i target possono non essere stati conseguiti per effetto di accadimenti imprevedibili, di eventi, fatti e circostanze non conoscibili alla data dell'attestazione o di scarsa efficacia nella implementazione del Piano da parte dell'azienda. Viceversa, la valutazione del lavoro dell'Attestatore deve essere svolta con riferimento ai dati ed alle informazioni disponibili alla data di sottoscrizione della relazione.

6.7.3. Per esprimere il giudizio di fattibilità, l'Attestatore deve aver acquisito una visione globale di quanto studiato mediante le analisi degli aspetti delineati nei paragrafi precedenti (ipotesi strategiche, strategia di risanamento, programma di azione, ipotesi economico-finanziarie e stress test), nonché maturato un convincimento circa la concreta realizzabilità del Piano in funzione delle risorse e delle competenze delle quali l'impresa dispone.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 6.7.4. L'Attestatore verifica che il Piano sia atto a soddisfare i creditori esprimendo il suo giudizio circa le modalità e tempi del pagamento presenti nel piano.
- 6.7.5. Il giudizio di fattibilità dell'Attestatore si fonda:
- a. sull'articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;
 - b. sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;
 - c. sulla coerenza delle conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa e del mercato in cui opera.
- 6.7.6. In ipotesi di continuità l'Attestatore verifica che i flussi economici e finanziari dell'ultimo periodo amministrativo compreso nel piano evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile. A tale fine verifica le previsioni di flussi di cassa operativi positivi, valutando se siano realizzabili e se siano tali da permettere nel tempo il rimborso dei debiti di finanziamento (sia come finanziamenti già esistenti, sia come "nuova finanza") e il rinnovo degli investimenti strutturali.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

7. LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

7.1. I casi obbligatori

7.1.1 L'Attestatore deve pronunciarsi circa la valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori solo nelle specifiche ipotesi normativamente previste. La legge fallimentare prevede che il giudizio dell'Attestatore si estenda anche alla convenienza della proposte del debitore, ovvero alla valutazione della migliore soddisfazione dei creditori attraverso il piano formulato dal debitore nelle ipotesi di concordato in continuità ex art. 186-bis, secondo comma, lett. b), nel caso di finanziamenti prededucibili ex art. 182-quinquies, primo comma, nel caso di pagamento di creditori anteriori "strategici" per beni e servizi, ex art. 182-quinquies, quarto comma.

7.2. Il rinvio alla perizia estimativa ex art. 160, secondo comma, l.f.

7.2.1 Nel caso di concordato liquidatorio che preveda la soddisfazione non integrale per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ai sensi dell'art. 160, secondo comma, l.f., non compete all'Attestatore la pronuncia sulla convenienza della proposta del debitore per i creditori non soddisfatti integralmente. Tale giudizio, infatti, deve emergere dalla perizia di stima ex art. 160, secondo comma, l.f. redatta dall'esperto nominato all'uopo dal debitore.

7.2.2. L'Attestatore è tenuto a valutare esclusivamente l'idoneità e completezza della perizia ex art. 160, secondo comma, l.f. allegata dal debitore al piano. Nella relazione l'Attestatore deve riportare la sintesi delle valutazioni e delle risultanze dello stimatore.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

7.3. Il concordato con continuità aziendale

7.3.1 In caso di concordato preventivo con continuità, secondo la lettera b) del secondo comma dell'art. 186-bis l.f. l'Attestatore deve esprimere un giudizio anche in merito alla funzionalità della prosecuzione dell'attività al miglior soddisfacimento dei creditori. Tale giudizio affianca quello ordinario di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano e trova la propria ratio nel fatto che in ipotesi di continuità aziendale il debitore continua a mantenere il proprio patrimonio e i beni dell'impresa possono anche non essere messi a disposizione dei creditori, che dunque si privano di una garanzia sulla quale soddisfare le loro ragioni di credito. La permanenza, nella disponibilità dell'imprenditore, del patrimonio aziendale presuppone, inoltre, il consumo di un fabbisogno la cui copertura assorbe risorse finanziarie, che come tali non sono messe al servizio dei creditori anteriori al concordato. L'Attestatore in questo caso deve esprimersi, nell'interesse dei creditori, sul fatto che, nonostante tale sottrazione a tutela della continuità, sia atteso dal consumo del fabbisogno finanziario per la continuità medesima un vantaggio per i creditori tale da consentire un miglior soddisfacimento, pur in presenza del regime di prededuzione dei crediti sorti nel corso della procedura. Il giudizio di migliore soddisfazione dei creditori, pertanto, è rivolto ai soli creditori concorsuali (ovvero quelli anteriori alla iscrizione al registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo) e non anche a quelli che sorgono in costanza di procedura (intendendosi quelli sorti nella fase ex art. 161, sesto comma, l.f. e quelli successivi al decreto di ammissione ex art. 163 l.f.) per i quali opera ex lege il regime della prededuzione.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

7.3.2. Nell'espressione del giudizio di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori l'Attestatore, dato il tenore letterale della disposizione normativa (art. 186-bis l.f.), che riguarda il "soddisfacimento dei creditori", e non già la "soddisfazione dei crediti", deve considerare tutti i possibili motivi di convenienza per i creditori non esprimibili in termini meramente quantitativi di soddisfazione dei crediti (si pensi alla possibilità di mantenere un rapporto commerciale o anche solo a quella di evitare l'effetto di una revocatoria fallimentare). La locuzione utilizzata dal Legislatore, infatti, lascia intendere che lo stesso non abbia strettamente voluto ancorare il giudizio di legittimità della proposta di concordato con continuità al presupposto che venga promessa ai creditori una qualche maggiore attribuzione patrimoniale (sia pur diversa dalla dazione in denaro) rispetto alla discontinuità. Una tale interpretazione discende dall'inequivoco dato letterale della disposizione, che fa leva sull'elemento soggettivo del creditore, senza menzionare quello oggettivo del credito, invece, al centro della disposizione sul degrado dei crediti privilegiati, lasciando, in astratto, spazio all'espressione di un giudizio favorevole anche nelle ipotesi in cui la minore soddisfazione del credito sia compensata dall'attribuzione al creditore di una qualche diversa "utilità esterna". Nondimeno la prevista vantaggiosità economica per i creditori deve essere individuabile e non limitarsi a una mera enunciazione di principio sulla preferibilità del concordato.

7.3.3. L'Attestatore, relativamente al termine di confronto rispetto al quale formulare il richiesto giudizio di comparazione quantitativa, deve considerare le sole ipotesi alternative di discontinuità concretamente praticabili. Quindi:

- la liquidazione del patrimonio del debitore, ove concretamente praticabile;
- il fallimento, in caso di impossibilità di procedere con una liquidazione in bonis.

Non può essere considerato l'ipotesi di concordato liquidatorio in quanto un'eventualità siffatta competerebbe solo al debitore che invece ha inteso presentare ai creditori un piano con continuità aziendale.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

8. LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DELL'ATTESTATORE

8.1. Le parti componenti la relazione

La relazione di attestazione è composta da tre parti:

- una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati;
- una seconda parte nella quale è svolta l'analisi del piano;
- una parte finale contenente il giudizio di fattibilità.

8.2. Il contenuto della prima parte

8.2.1. La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:

- al professionista incaricato,
- all'incarico ricevuto,
- alla documentazione esaminata,
- alla situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del piano,
- alle verifiche sulla veridicità della base dati.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

8.3. Il contenuto della seconda parte

- 8.3.1. In questa seconda parte della relazione, l'Attestatore riepiloga: le ipotesi su cui si fonda il piano, le relative proiezioni temporali, la strategia di liquidazione o di risanamento. Si rinvia supra al paragrafo 6.
- 8.3.2. L'Attestatore ripercorre con approccio critico i tratti fondamentali della strategia liquidatoria o di risanamento.
- 8.3.3. E' opportuno che l'Attestatore individui esplicitamente le ipotesi alla base del piano elencandole ed esprimendosi sulle stesse. In particolare è opportuno che l'Attestatore verifichi la natura delle ipotesi riscontrate indicando se si tratti di ipotesi "normali" (projections) relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi, o di assunzioni "ipotetiche" (forecasts) non supportate da dati storici dell'azienda. E' utile che l'Attestatore specifichi se in passato l'azienda ha dimostrato che i piani e i budget (eventualmente) predisposti abbiano trovato sostanziale conferma con i dati effettivi. E' utile che l'Attestatore verifichi se le previsioni elaborate siano coerenti con informazioni assunte, ove possibile, da soggetti terzi indipendenti (enti, autorità, società di consulenza ecc.).

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

8.4 Il contenuto della terza Parte

8.4.1. Il giudizio finale dell'Attestatore rappresenta un aspetto fondamentale dell'incarico professionale. La relazione deve contenere separatamente: a) il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e, b) il giudizio di fattibilità del Piano.

8.4.2. I giudizi di cui alle lettere a) e b) devono essere espressi in relazione al contenuto dei documenti finali ricevuti. L'Attestatore può fare menzione nella sua relazione di eventuali modifiche del Piano e della relativa documentazione intervenute successivamente all'incarico o, alternativamente, lasciarne evidenza nelle carte di lavoro.

8.4.3. Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali può essere positivo o negativo.

Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio per assenza di dati fondamentali o per rilevanti impedimenti riscontrati nello svolgimento delle proprie verifiche, tali da non permettere l'espressione di un giudizio).

L'Attestatore può esprimere un giudizio positivo sulla veridicità della base dati aziendali anche se, limitatamente ad alcune poste, riscontra carenze o errori. Ciò purché questi siano tali da non compromettere la veridicità complessiva della base dati. Un giudizio positivo sulla veridicità può assumere la seguente forma: "Alla luce delle verifiche svolte, si esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel piano".

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 8.4.4. In assenza di un giudizio positivo in merito alla veridicità della base dati non si crede possibile giungere ad esprimere un giudizio finale positivo sulla fattibilità del piano ed è pertanto inopportuno, salvo casi eccezionali, che l'Attestatore si esprima in merito alla fattibilità del piano.
- 8.4.5. Il giudizio sulla fattibilità del piano può essere positivo o negativo. Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che condizionano significativamente la fattibilità del piano). Un giudizio positivo può assumere la seguente forma: "A seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime un giudizio positivo sulla fattibilità del piano".
- 8.4.6. Ferma restando la dicotomia del giudizio sulla fattibilità (positivo/negativo), le locuzioni utilizzate saranno modificate in relazione alla specifica procedura nella quale si inserisce il piano di risanamento (accordo stragiudiziale, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti).
- 8.4.7. Qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (quali ad esempio la firma da parte dei creditori degli accordi esaminati dall'Attestatore in bozza o l'esecuzione entro un termine di un determinato contratto), l'attestazione è immediatamente efficace se l'Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino; è sospensivamente condizionata negli altri casi. Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti. L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale entro il quale devono verificarsi.
- 8.4.8. Contestualmente al rilascio della relazione di attestazione, l'Attestatore deve ottenere, da parte della direzione aziendale, l'evidenza del riconoscimento della propria responsabilità per la corretta predisposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (oggetto di verifica ed attestazione) in osservanza alle norme che ne disciplinano la redazione. Le attestazioni della direzione sono tra l'altro volte a garantire all'Attestatore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2409 cod. civ., completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento dell'attività, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella cd. "representation letter" (cfr. Assirevi, Documento di ricerca n. 167, 2011).

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 8.5. La documentazione del lavoro di attestazione
 - 8.5.1. L'Attestatore deve conservare documentazione dell'attività svolta che fornisca sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto del giudizio ed evidenza che il lavoro sia stato svolto in conformità ai presenti Principi ed alle norme e ai regolamenti applicabili.
 - 8.5.2. La preparazione in modo tempestivo di documentazione sufficiente ed appropriata rende più efficace il controllo e la valutazione degli elementi probativi raccolti e delle conclusioni raggiunte.
 - 8.5.3. La documentazione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. La documentazione include, ad esempio, analisi, note di commento sulle questioni manifestatesi, riepiloghi degli aspetti significativi, lettere di conferma e di attestazione, check list e corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Se considerato opportuno, estratti o copie di documenti aziendali - ad esempio, contratti o accordi significativi - possono essere inclusi nella documentazione.
 - 8.5.10. Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni. Tale termine è stabilito facendo riferimento alle norme relative alla conservazione delle scritture contabili.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

10. LE RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE

10.1. La responsabilità civile dell'Attestatore: cenni

10.1.1. L'Attestatore deve svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata

10.1.2. La responsabilità dell'Attestatore è tema delicato e di una certa complessità. Mentre l'art. 33 D.l. n. 83/ 2012 ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 236 – bis declinando il reato di “Falso in attestazioni e relazioni”, fattispecie complessa che descrive il reato proprio del professionista Attestatore, la responsabilità civile, al contrario, non è oggetto di alcuna specifica disposizione. La delimitazione della responsabilità civile dell'Attestatore, pertanto, va operata tramite le regole generali dettate nell'ambito della disciplina del contratto d'opera professionale. La duplice qualificazione professionale dell'Attestatore (soggetto iscritto ad albi di professioni regolamentate e revisore legale) non dovrebbe influire sulla qualificazione della responsabilità civile in quanto, come sopra detto (paragrafo 4.3.7), nell'adempimento del suo incarico l'Attestatore non effettua una vera e propria revisione contabile (rectius legale) e non esprime un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale manifestatasi dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano. Le procedure di revisione che l'Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla situazione patrimoniale di partenza del Piano e dei dati economici storici, infatti, sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme. Tale rilevante circostanza fa sì che le previsioni di cui all'art. 15 D.lgs.n. 39/2010 relative al regime di responsabilità del revisore legale non trovino applicazione nell'ambito dell'esecuzione di incarichi inerenti alla soluzione della crisi di impresa. Al contrario, il canone generale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. è la norma di riferimento. L'Attestatore, nell'adempimento della prestazione di cui è richiesto, non deve usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico che gli impone di agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo precipuo status professionale (che nel caso delle attestazioni è particolarmente rilevante, trattandosi di un soggetto doppiamente qualificato). Trattandosi di contratto d'opera stipulato nella maggior parte dei casi in situazione di urgenza e ricorrendo dunque la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, trovano applicazione le esimenti di cui all'art. 2236 c.c. e, dunque, l'Attestatore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave. Occorre evidenziare, infine, che le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 1521/ 2013) hanno qualificato tale professionista come assimilabile all'ausiliario del giudice, pur nella consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Tale circostanza impone all'Attestatore di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia. Rispetto ai creditori e ai terzi la responsabilità dell'Attestatore sarà eventualmente di tipo extra-contrattuale.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 10.2. La responsabilità penale dell'Attestatore: cenni
 - 10.2.1. L'art. 236-bis punisce le infedeltà, sia attive che passive, purché abbiano ad oggetto informazioni rilevanti.
 - 10.2.2. La nozione di "informazione", include i dati contabili, ma anche le notizie, le perizie e le analisi che l'Attestatore utilizza nelle sue valutazioni. Se, con riferimento alle valutazioni in ordine alla correttezza dei dati contabili, l'Attestatore può far riferimento alle best practices in tema di revisione, maggiore attenzione va posta in relazione agli scenari di mercato ed all'analisi del business. Con ogni probabilità, infatti, l'Attestatore non svolgerà in prima persona le valutazioni di specifici asset o le analisi di mercato, ma farà riferimento a studi e lavori di terze parti. In tale evenienza, occorre selezionare accuratamente le fonti, individuandole, ove possibile, tra soggetti la cui attendibilità sia unanimemente riconosciuta. L'Attestatore deve citare l'autore delle analisi che pone a fondamento delle proprie valutazioni e utilizza le stesse previo vaglio critico in ordine alla loro ragionevolezza e coerenza. L'Attestatore deve operare nel medesimo modo quando impiega valutazioni di "secondo livello" quale parte integrante del proprio lavoro. Si pensi, ad esempio, alle perizie immobiliari o mobiliari. Atteso che non si può pretendere che l'Attestatore sia, come il giudice, peritus peritorum, lo stesso deve selezionare i "suoi" esperti tra quelli dotati di autorevolezza professionale, nonché vagliare la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui.
 - 10.2.3. Il giudizio finale dell'Attestatore, in quanto avulso dalla nozione di "informazione", è escluso dall'area di applicazione del precetto penale. Non di meno, è opportuno che l'Attestatore, anzitutto, espliciti il percorso argomentativo che lo ha condotto alla valutazione di attuabilità del Piano, evidenziando le informazioni utilizzate.

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento

- 10.2.4. La “rilevanza” è espressamente prevista dal legislatore esclusivamente per le infedeltà omissive. La stessa deve essere utilizzata anche per delimitare l’ambito di applicazione del precetto penale in relazione ai falsi commissivi, in virtù del principio generale che esclude la punibilità del falso c.d. innocuo. Sono informazioni rilevanti esclusivamente quelle significative rispetto al giudizio di idoneità del Piano. Conseguentemente sono escluse dall’area del penalmente rilevante tutte le omissioni inidonee ad influire sul giudizio finale reso dall’Attestatore che è relativo alla veridicità della base dati e alla fattibilità del Piano.
- 10.2.5. Ai fini penali non rilevano le “informazioni” inerenti gli aspetti esclusi dal giudizio dell’Attestatore e quindi gli aspetti che non ineriscono al giudizio sulla veridicità della base dati e sulla fattibilità del Piano. A titolo esemplificativo non rilevano penalmente gli aspetti relativi al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il caso del concordato in continuità) o quelle relative alla sussistenza di atti in frode ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 173 l.f..
- 10.2.6. Le infedeltà dell’Attestatore, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 236-bis, devono essere attuate con consapevolezza, attesa la natura pacificamente dolosa del reato. L’Attestatore è punibile solo se è conscio della falsità della propria dichiarazione.
- 10.2.7. Appare opportuno, per limitare il rischio, in presenza di fattispecie complesse e non univoche procedere con una loro puntuale descrizione mettendo in luce i profili di incertezza in modo chiaro ed esaustivo.